

ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE PROVINCIA DI VERONA
“Elemento Variabile della Retribuzione”

Oggi martedì ¹²14 aprile 2022, presso la sede di Ance Verona Costruttori Edili, in via Teresa n. 12 a Verona, si sono incontrati:

- Ance Verona Costruttori Edili, rappresentata dal geom. Alberto Guerra e del rag. Antonio Savio assistiti dal direttore, dott. Alberto Sandri e dal sig. Maurizio Stoppa

e

- Fe.N.E.A.L.-U.I.L. Area Vasta Veneto rappresentata dalla Responsabile di zona, la sig.ra Annalisa Barbetta, dal Segretario generale Area Vasta Veneto, sig. Pietro De Angelis e dal sig. Saverio Alberti,


- F.I.L.C.A.-C.I.S.L. della provincia di Verona rappresentata dal reggente, il segretario generale della Filca Cisl Regionale Veneto, il sig. Francesco Orrù, il Segretario Organizzativo Filca Cisl Regionale Veneto sig. Alberto Franzo e il sig. Gabriele Zaccaria,

- F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. della provincia di Verona rappresentata dal segretario provinciale, il sig. Fausto Zaupa,

di seguito, tutti insieme congiuntamente anche “le Parti Sociali provinciali”

Premesso che

- gli articoli 38 e 46 del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini (d’ora in poi anche semplicemente C.C.N.L.) demandano alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
- le Organizzazioni Sindacali Provinciali di Verona hanno presentato una richiesta di determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) di cui agli articoli 38 e 46 del C.C.N.L.;
- ANCE VERONA ha preso atto di tale richiesta;
- Le Parti sociali provinciali hanno convenuto sulla necessità di stabilire, con validità triennale, l’ulteriore indicatore territoriale, oltre a quelli già previsti dal C.C.N.L. e rappresentati da numero lavoratori iscritti in Cassa Edile, dal monte salari denunciato in Cassa Edile e dal numero delle ore denunciate in Cassa Edile, nonché le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali per ciascuno dei quattro indicatori, e criteri e modalità di erogazione dell’E.V.R, fermo restando la necessità di procedere, ai fini della determinazione annuale dell’E.V.R. al raffronto e alla verifica annuale dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente;



Tutto quanto sopra premesso

le Parti Sociali provinciali di Verona convergono quanto segue:

Art.1 – Verifica e determinazione dell'E.V.R. a livello territoriale

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) saranno utilizzati, per l'intero triennio di validità, i seguenti 4 indicatori territoriali con le relative incidenze ponderali:

	Indicatori territoriali	Incidenze ponderali
1.	Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile	25%
2.	Monte salari denunciato alla Cassa Edile	25%
3.	Ore di lavoro effettivo denunciate alla Cassa Edile	25%
4.	Rapporto Ore versate/Ore denunciate alla Cassa Edile	25%

Ai fini di cui sopra i dati degli indicatori saranno forniti dalla Cassa Edile di Verona.

Le Parti sociali provinciali procederanno al raffronto dei suddetti indicatori territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione del valore medio del triennio di riferimento con quello del triennio immediatamente precedente. Ai fini della predetta verifica il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni esercizio Cassa Edile (1° ottobre — 30 settembre anno solare successivo). In particolare, le Parti sociali provinciali procederanno:

- per l'E.V.R. di competenza 2021 (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021), alla comparazione del valore medio del triennio di riferimento Cassa Edile 1.10.2018 – 30.09.2021 con quello del triennio immediatamente precedente 1.10.2017 – 30.09.2020;
- per l'E.V.R. di competenza 2022 (dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022), alla comparazione del valore medio del triennio di riferimento Cassa Edile 1.10.2019 – 30.09.2022 con quello del triennio immediatamente precedente 1.10.2018 – 30.09.2021;
- per l'E.V.R. di competenza 2023 (dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023), alla comparazione del valore medio del triennio di riferimento Cassa Edile 1.10.2020 – 30.09.2023 con quello del triennio immediatamente precedente 1.10.2019 – 30.09.2022.

Nell'ambito del raffronto di cui sopra, sulla base degli indicatori territoriali, l'E.V.R. a livello territoriale sarà riconosciuto e determinato solo qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva di almeno due degli indicatori sopra considerati.



2

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello territoriale sarà determinato, per gli impiegati e gli operai, nella misura oraria massima corrispondente:

- per l'E.V.R. di competenza 2021, al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti i 4 indicatori considerati;
- per l'E.V.R. di competenza 2022, al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti i 4 indicatori considerati;
- per l'E.V.R. di competenza 2023, al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173, qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti i 4 indicatori considerati;

La predetta misura percentuale del 4% è ridotta al 3% o al 2% qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva, rispettivamente, per 3 o per 2 indicatori.

Le Parti sociali provinciali si incontreranno annualmente, rispettivamente entro i mesi di febbraio 2023 e 2024, per il calcolo e la verifica annuale degli indicatori e per la determinazione in via definitiva a livello territoriale del valore orario dell'E.V.R. di competenza. Per l'anno 2022 le Parti Sociali provinciali si incontreranno entro la fine del mese di Aprile 2022.

Le Parti sociali provinciali comunicheranno entro il medesimo mese di febbraio, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile, l'importo orario dell'E.V.R. erogabile per l'anno di competenza, in funzione della sottoindicata verifica aziendale, fino ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, nonché le modalità per la verifica a livello aziendale per l'anno di competenza. Per l'anno 2022 le Parti Sociali provinciali comunicheranno le informazioni entro il mese di aprile.

Art.2 – Verifica e determinazione dell'E.V.R. a livello aziendale e sua erogazione

Ai fini della verifica a livello aziendale, l'impresa procederà annualmente, entro il mese di aprile, e per l'anno 2022, entro il mese di maggio, al calcolo dei seguenti due indicatori aziendali:

1. ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Verona, mettendo a tal fine a raffronto il valore medio del triennio di riferimento (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre) con quello del triennio immediatamente precedente (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre). In particolare, il raffronto dei valori medi è effettuato prendendo a riferimento: il triennio 2019 -2020 e 2021 rispetto al triennio 2018-2019-2020, per l'E.V.R. di competenza 2021; il triennio 2020 -2021 e 2022 rispetto al triennio 2019-2020-2021, per l'E.V.R. di competenza 2022; il triennio 2021 -2022 e 2023 rispetto al triennio 2020-2021-2022, per l'E.V.R. di competenza 2023;

2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge, mettendo a tal fine a raffronto il

valore medio del volume di affari IVA annuale denunciato per il triennio di riferimento (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre) con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per il triennio immediatamente precedente (espresso in anni solari 1° gennaio- 31 dicembre). In particolare, il raffronto dei valori medi del volume di affari è effettuato prendendo a riferimento: le dichiarazioni IVA del triennio 2019 -2020 e 2021 rispetto a quelle del triennio 2018-2019-2020, per l'E.V.R. di competenza 2021; le dichiarazioni IVA del triennio 2020 -2021 e 2022 rispetto a quelle del triennio 2019-2020-2021, per l'E.V.R. di competenza 2022; le dichiarazioni IVA del triennio 2021 -2022 e 2023 rispetto a quelle del triennio 2020-2021-2022, per l'E.V.R. di competenza 2023.

Per l'impresa che operi con soli impiegati il parametro sostitutivo a livello aziendale delle ore di lavoro effettivo denunciate alle Casse Edili sarà dato dalle ore effettivamente lavorate come registrate nel Libro Unico del Lavoro.

All'esito del predetto raffronto, l'azienda:

- a) corrisponderà gli importi orari dell'E.V.R. nella misura determinata in via definitiva a livello territoriale per l'anno di competenza e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate, come comunicata dalle Parti Sociali provinciali qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, come individuati in precedenza, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe pari o positive;
- b) corrisponderà gli importi orari dell'E.V.R. nella misura pari all'1,2% dei minimi di paga mensili stabiliti per l'anno di competenza, più il 50% dell'importo percentuale dell'E.V.R. determinato a livello provinciale che ecceda l'1,2%, divisi per il coefficiente 173, e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate qualora, nel triennio di riferimento rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori aziendali;
- c) non corrisponderà l'E.V.R., qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori aziendali risultino entrambe negative.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile alle ore ordinarie effettivamente lavorate verranno equiparate esclusivamente:

- a) ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;
- b) ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- c) ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
- d) ore di congedo per maternità e paternità;
- e) ore di donazione sangue;
- f) ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70.

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile.

In caso di orario a part-time saranno computate, ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile, come ore effettivamente lavorate anche le ore prestate in forza di clausole elastiche.



4

Per gli apprendisti operai ed impiegati il valore orario dell'E.V.R. è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante con riferimento a ciascuno dei semestri collocati nell'anno di competenza ai sensi dell'art. 92 del C.C.N.L.

Gli importi dell'E.V.R. verificati come effettivamente erogabili in quota oraria a livello aziendale per l'anno di competenza saranno corrisposti a consuntivo, per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nell'anno di competenza fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese, in unica soluzione con la retribuzione del mese di competenza di agosto, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da maggio a luglio, con la retribuzione di competenza del mese di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale:

- le imprese costitutesi nel corso del 2018 effettueranno la comparazione del biennio 2020-2021 con quello immediatamente precedente 2019-2020 per l'anno di competenza 2021;

- le imprese costitutesi nel corso del 2019 effettueranno la comparazione dell'anno 2021 con quello immediatamente precedente 2020 per l'anno di competenza 2021 e del biennio 2021-2022 con quello immediatamente precedente 2020-2021 per l'anno di competenza 2022;

- le imprese costitutesi nel corso dell'anno 2020 dovranno corrispondere gli importi dell'E.V.R. nella misura oraria determinata in via definitiva a livello territoriale, per l'anno di competenza 2021, mentre effettueranno la comparazione dell'anno 2022 con quello immediatamente precedente 2021 per l'anno di competenza 2022 e del biennio 2022-2023 con quello immediatamente precedente 2021-2022 per l'anno di competenza 2023;

- le imprese costitutesi nel corso dell'anno 2021 dovranno corrispondere gli importi dell'E.V.R. nella misura oraria determinata in via definitiva a livello territoriale, per l'anno di competenza 2022, mentre effettueranno la comparazione dell'anno 2023 con quello immediatamente precedente 2022 per l'anno di competenza 2023;

- le imprese costitutesi nel corso dell'anno 2022 dovranno corrispondere gli importi dell'E.V.R. nella misura oraria determinata in via definitiva a livello territoriale, per l'anno di competenza 2023.

Art.3 – Obblighi delle imprese

Ai fini di quanto previsto per la verifica e determinazione dell'E.V.R. erogabile a livello aziendale verrà attivata la seguente procedura nel caso in cui uno o entrambi gli indicatori aziendali siano negativi:

a) l'impresa, entro il successivo mese di maggio, renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori aziendali alla Cassa edile di riferimento, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;

b) la Cassa Edile informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali provinciali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente alle ore denunciate.

Art.4 – Incidenza dell’E.V.R.

L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal C.C.N.L., ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile. Pertanto, ai fini esemplificativi, gli importi dell'E.V.R. che verranno erogati a livello aziendale non incideranno su gratifica natalizia per gli operai e su tredicesima, premio annuo e premio di fedeltà per gli impiegati.

Art.5 – Validità e campo di applicazione

Il presente accordo ha validità triennale e disciplina l'erogazione dell'E.V.R. di competenza 2021 da erogare nel 2022, di competenza 2022 da erogare nel 2023 e di competenza 2023 da erogare nel 2024.

Il presente accordo riguarda i lavoratori cui è applicato il Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Verona, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, sempre che siano ancora in forza nel mese di aprile dell'anno di erogazione dell'E.V.R.

Per i predetti lavoratori l'E.V.R. a livello territoriale è determinato sulla base dei dati forniti dalla Cassa Edile di Verona.

Art.6 – Deposito

Il presente accordo collettivo territoriale di lavoro sarà depositato telematicamente, a cura delle parti sociali stipulanti, ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo n.151 del 2015, anche per le finalità ex art. 1, co. 288 L 28 dicembre 2015, n. 208, e per le finalità ex art.3 del D.L. n.318 del decreto-legge 14 giugno 1996 n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE Verona Costruttori Edili

Feneal -UIL AREA VASTA VENETO di Verona

Filca -CISL di Verona

Fillea -CGIL di Verona